



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 293

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	I — Contrabbando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-293-equiparazione-del-delitto-tentato-a-quello-consumato/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it